

MISURE FISCALI CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, cosiddetto “Cura Italia”, approvato dal Consiglio dei Ministri per far fronte alle problematiche causate dall’epidemia da COVID-19, contiene *inter alia* misure volte a: (i) fornire supporto alla liquidità delle imprese italiane, (ii) posticipare e sospendere gli adempimenti ed i versamenti fiscali e contributivi e (iii) sospendere e posticipare i termini di attività di accertamento, riscossione e contenzioso tributario.

Supporto alla liquidità delle imprese italiane

Misure di sostegno finanziario alle imprese (Art. 55)

Al fine di incentivare la cessione di crediti deteriorati accumulati dalle imprese negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, e di ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d’imposta una quota di imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, proporzionalmente al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

Le società che cedono a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- a) perdite fiscali che alla data di cessione dei crediti non risultano ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- b) importo del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201 (eccedenze ACE), che alla data di cessione dei crediti non risulta ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta a fronte della conversione delle predette eccedenze ACE in credito IRAP.

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i suddetti componenti possono essere considerati nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

I crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.

La trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti e a decorrere dalla medesima data:

- a) le perdite fiscali relative alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili;
- b) le eccedenze ACE relative alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d’imposta, non sono deducibili né fruibili tramite credito d’imposta.

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi, non concorrono alla formazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP, non sono produttivi di interessi e sono utilizzabili come segue:

1. possono essere utilizzati in compensazione, senza limite di importo, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. del 9 luglio 1997, n. 241;
2. possono essere ceduti ai sensi degli articoli 43-*bis* o 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;
3. possono essere chiesti a rimborso.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta, è condizionata all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 11, comma 1, del D.L. del 3 maggio 2016, n. 59.

Le disposizioni in commento, non risultano applicabili alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. del 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del R.D. del 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. del 12 gennaio 2019, n. 14.

Le suddette disposizioni non risultano applicabili alle cessioni di crediti effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Art. 64)

La disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, fino ad un importo massimo di 20.000 Euro per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

Le modalità di fruizione del credito d'imposta saranno stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro il 16 aprile 2020.

Credito d'imposta per botteghe e negozi (Art. 65)

La disposizione riconosce, ai soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 riferibile ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24 e non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali tra cui *inter alia* farmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 66)

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 Euro. Le predette erogazioni liberali, se effettuate da soggetti titolari di reddito d'impresa, sono interamente deducibili ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP).

Creazione del "Fondo per la promozione integrata" (Art. 72)

Il Decreto prevede misure economiche volte a promuovere e supportare il processo di internazionalizzazione, introducendo il cosiddetto "Fondo per la promozione integrata" da utilizzarsi per:

- specifiche attività promozionali, volte a supportare l'export italiano e l'internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy, con specifico riferimento al settore agroalimentare ed altri settori particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria COVID-19;
- specifiche attività promozionali, da organizzarsi con governi stranieri e con la sottoscrizione di convenzioni bilaterali dedicate;
- concessione di co-finanziamenti a fondo perduto a supporto dell'internazionalizzazione fuori dall'Unione Europea.

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, definirà l'allocazione delle risorse ai menzionati progetti con apposito decreto.

Misure per il credito all'esportazione (art. 53)

Al fine di sostenere il credito all'esportazione nei settori maggiormente colpiti dall'epidemia da COVID-19, l'art. 53 accelera la procedura di rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. per operazioni deliberate da quest'ultima. In particolare viene previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sia autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato per operazioni nel settore croceristico fino all'importo massimo di Euro 2,6 miliardi.

Posticipazione e sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

Remissione in termini per i versamenti del 16 marzo 2020 (Art. 60)

Il Decreto prevede, per tutti i soggetti passivi, la cosiddetta "remissione in termini", prorogando al 20 marzo 2020 – senza l'applicazione di sanzioni né interessi – tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, ivi inclusi dunque contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.

Sospensione dei termini di versamento sino al 30 aprile 2020 (Art. 61)

Il Decreto prevede una specifica sospensione dei termini di versamento, volta a supportare le attività economiche maggiormente colpite dall'epidemia COVID-19, ivi inclusi i contribuenti operanti in settori quali, *inter alia*, turismo, sport, arte e cultura, trasporti, ristorazione, educazione, assistenza e organizzazione di eventi e fiere.

In particolare, l'articolo 61 prevede la sospensione dei termini di pagamento per:

1. ritenute su reddito da lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
2. versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1 giugno 2020, essendo il 31 maggio domenica); ovvero
- mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Inoltre, i contribuenti operanti nel settore dello sport beneficeranno di un'ulteriore sospensione, dal 2 marzo al 31 maggio 2020, dei termini di versamento di ritenute su reddito da lavoro dipendente e assimilato, contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori.

Pertanto, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020; ovvero
- mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi sino al 30 maggio 2020 (Art. 62)

Il Decreto prevede la sospensione dei termini degli adempimenti tributari, diversi da versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; tale sospensione opera per tutti i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

È inoltre prevista la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, trattenute relative alle addizionali regionali e comunali, IVA, contributi previdenziali e

assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, per tutti i soggetti esercenti di attività d'impresa, arte o professione ed aventi ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1 giugno 2020, essendo il 31 maggio domenica); ovvero
- mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il Decreto prevede inoltre la disapplicazione, da parte dei sostituti di imposta, delle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (i.e. ritenute su compenso per lavoro autonomo incluso quello occasionale, compenso per lo sfruttamento opere dell'ingegno, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, ecc.) su ricavi e compensi percepiti nel periodo dal 17 marzo 2020 al 31 marzo 2020 dai soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e con ricavi o compensi non superiori a Euro 400.000 nel periodo di imposta 2019.

La menzionata disapplicazione è riconosciuta a condizione che nel mese precedente i percettori non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Si segnala che l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto dovrà essere versato, da parte del percettore di ricavi o compensi, alternativamente:

- in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1 giugno 2020, essendo il 31 maggio domenica); ovvero
- mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone (Art. 92)

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

Misure riguardanti le attività di accertamento, riscossione e contenzioso tributario

Sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori (Art. 67)

I termini che riguardano le attività degli enti impositori di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini entro cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello e di *tax ruling*. Tale sospensione si applica inoltre in relazione al termine entro cui, su richiesta dell'ufficio, il contribuente è tenuto a regolarizzare l'istanza già presentata.

Nel corso del periodo di sospensione viene consentita la presentazione delle istanze di interpello e di *tax ruling* esclusivamente per via telematica e per tali istanze il termine entro cui l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire risposta inizierà a decorrere dal 1° giugno 2020.

Infine, salvo casi urgenti ed indifferibili, le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, è sospeso dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori (Art. 67)

I termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività – *inter alia* – degli enti impositori in scadenza il 31 dicembre 2020 sono prorogati di due anni.

Sospensione dei termini di versamento delle somme richieste con cartelle di pagamento ed avvisi previsti in materia di accertamenti esecutivi (Art. 67)

I termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'Agente della riscossione, da avvisi previsti dalle disposizioni tributarie in materia di accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e da ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 sono rinviati al 30 giugno 2020.

Inoltre sono stati differiti al 31 maggio 2020 la rata scaduta il 28 febbraio e la rata in scadenza il 31 marzo riguardati, rispettivamente, le definizioni note come "rottamazione-ter" e "saldo e stralcio".

Misure in materia di giustizia tributaria (Art. 83)

Le udienze dei procedimenti tributari fissate nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Durante il medesimo periodo è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti tributari ivi inclusi i termini per proporre ricorso in primo grado.

FISCAL MEASURES INCLUDED INTO THE LAW DECREE “CURA ITALIA”

The Law Decree “Cura Italia” (Decreto Legge no. 18/2020) - approved on March 17, 2020 by the Italian Government to address the COVID-19 pandemic emergency - sets forth *inter alia* significant measures with reference to: (i) liquidity support granted to Italian entities, (ii) postponements and suspensions of tax payments and compliance deadlines and (iii) tax matters and related assessment, collection and litigation procedures.

Liquidity support granted to Italian entities

Financial support measures for companies (Art. 55)

Companies assigning receivables from defaulting debtors, for valuable consideration, within December 31, 2020, can convert into tax credit the deferred tax assets (DTAs) related to:

- c) Tax losses carried forward;
- d) Notional Interest Deduction (NID) carried forward.

For the conversion of DTAs into tax credit, the mentioned components are relevant up to 20% of the nominal value of assigned receivables and up to a maximum nominal value of 2 billion Euros.

The conversion of DTAs into tax credit takes place at the date of assignment of the receivables.

As of the date of assignment of receivables:

- Losses referred to converted DTAs cannot be offset for tax purposes;
- NID referred to converted DTAs cannot be deducted nor transformed into tax credit for Italian Regional tax on Productive Activity (IRAP) purposes.

The Tax credits are non-interest-bearing, they are not computed in corporate income tax (IRES) and IRAP tax base and can alternatively be:

1. used for offsetting purposes, without limit of amount, starting from the tenth day subsequent the filing of the relevant tax return;
2. transferred pursuant to articles 43-bis and 43-ter of the Presidential Decree n. 602/1973;
3. requested for refund.

The exercise of the option provided by article 11, paragraph 1, of Law Decree n. 59/2016 is mandatory.

The above-mentioned provisions are not applicable to companies that encountered financial crisis, pursuant to article 17 of Law Decree n. 180/2015, or insolvency pursuant to Royal Decree n. 267/1942 or article 2 of Legislative Decree n. 14/2019. The above-mentioned provisions shall not apply to receivables assigned between companies linked to each other by a control relationship or controlled, directly or indirectly, by the same party.

Tax credit for costs of workplace sanitization (Art. 64)

The provision introduces a tax credit for all commercial entities and professionals, up to a maximum of 20.000 Euros for fiscal year 2020 and equal to 50 per cent of sanitizing costs for work environments and tools. Applicative measures will be defined by a decree, which shall be issued by the Minister of Economic Development no later than April 16, 2020.

Tax credit for shops and stores (Art. 65)

The provision grants a tax credit equal to 60 per cent of the rent paid in March 2020 for buildings falling under cadastral category C/1.

The tax credit can be used to settle debts in F24 Model, pursuant to art. 17 of Legislative Decree n. 241/1997.

The provision is not applicable to activities identified as essential, including *inter alia* pharmacies and basic grocery stores.

Tax incentives for liberal cash and in-kind donations to support measures fighting the COVID-19 pandemic (Art. 66)

For cash and in-kind donations made in fiscal year 2020 by individuals and non-commercial entities, aimed at financing the containment and management of the COVID-19 pandemic, the Decree grants a deduction from income tax of 30 per cent of the amount, up to 30.000 Euros.

Should an entity donate for the above mentioned purpose, the cost shall be deemed as fully deductible for the direct taxes purposes (IRES and IRAP).

Creation of "Fondo per la promozione integrata" (Art. 72)

The Decree provides for specific economic measures aimed at promoting and supporting the internationalization process, introducing the so-called "Fondo per la promozione integrata" to be used for:

- specific promoting activities, aimed at supporting Italian exports and internationalization of Made in Italy products, specifically for agri-food and other businesses mostly affected by the COVID-19 pandemic;
- specific promoting activities, to be organized together with foreign governments and by entering into bilateral conventions;
- granting non-repayable contributions for costs related internationalization outside European Union.

The Italian Ministry of Foreign Affairs together with the Ministry of Economy and Finance will allocate the mentioned funds with a specific decree.

Export credit (Art. 53)

In order to support export credit in industries most affected by the COVID-19 pandemic, the Ministry of Economy and Finance (MEF) may grant the State guarantee to SACE S.p.A..

The State guarantee can be granted for operations defined by SACE S.p.A. in the cruise business.

Postponements and suspensions of tax payments and compliance deadlines

Postponement of payments due on March 16, 2020 (Art. 60)

The Decree provides for postponement of all deadlines for payments due to public authorities on March 16, 2020. The postponement applies to all taxpayers and to all payments, including social and welfare payments and compulsory income premiums. The above mentioned debts shall be settled within March 20, 2020 and no penalties or interest will be due.

Postponement of payment deadlines until April 30, 2020 (Art. 61)

The Decree provides for specific suspension of payment deadlines, aimed at supporting the businesses mostly affected by the COVID-19 pandemic, including, *inter alia*, taxpayers operating in tourism, sport, art and culture, transportation, catering, didactic, assistance with and managing of events and exhibitions.

In particular, article 61 provides for suspension of payment deadlines for:

1. withholdings on employee income or likewise, social security and welfare contribution and compulsory income premiums, from March 2 to April 30, 2020;
2. March value-added tax (VAT) settlement.

The suspended payments shall be settled, without penalties or interest:

- by bullet payment within May 31, 2020 (June 1, 2020 since May 31 is Sunday); or
- by equal monthly instalments (up to 5), starting from the same date.

Moreover, taxpayers operating in sport industries will benefit from a broader suspension, from March 2 to May 31, 2020, for settlement deadlines of withholdings on employee income and similar income, social security and welfare contribution and compulsory income premiums.

Therefore, the suspended payments shall be settled, without penalties or interest:

- by bullet payment on June 30, 2020; or
- by equal monthly instalments (up to 5), starting from the June, 2020.

Postponement of tax compliance and payment deadlines until May 31, 2020 (Art. 62)

The Decree provides for suspension of all tax compliance deadlines, other than payment deadlines and withholding tax obligations, from March 8 to May 31, 2020. Postponed tax returns and communications shall be filed within June 30, 2020 and no penalty will be due.

Moreover, Italian commercial entities and professionals having revenues lower than 2 million Euros in fiscal year 2019, from March 8 to March 31, 2020 will benefit from the suspension of payment deadlines related to withholding taxes, VAT, social and welfare contribution and compulsory income premiums.

The suspended payments shall be settled, with no penalties or interest:

- by bullet payment on May 31, 2020 (June 1, 2020 since May 31 is Sunday); or
- by equal monthly instalments (up to 5), starting from the same date.

Furthermore, the Decree provides for disapplication of withholdings on revenues and compensations perceived from March 17 to 31, 2020 by individuals and entities which: (i) in fiscal year 2019 had revenues lower than 400.000 Euros; and (ii) did not pay employee income during February 2020.

The suspended payments shall be settled, by the individuals or entities themselves and without penalties or interest:

- by bullet payment on May 31, 2020 (June 1, 2020 since May 31 is Sunday); or
- by equal monthly instalments (up to 5), starting from the same date.

Road transport and public passenger transport provisions (Art. 92)

The payments of customs duties expiring between March 17, 2020 and April 30, 2020 with deferred payment pursuant to article 79 of Presidential Decree n.43/1973 or periodic payments pursuant to article 78 of Presidential Decree n.43/1973, are deferred by a further thirty days, without application of interest.

Tax matters and related assessment, collection and litigation procedures

Deadline suspension of tax authority activities (Art. 67)

The deadlines concerning settlement, inspection, assessment, collection and litigation activities that are carried out by tax authority offices are suspended from March 8 to May 31, 2020.

The same suspension applies to deadlines by which the tax authority offices have to answer to the tax ruling application and it concerns the deadline by which, upon

tax authority request, the taxpayers have to regularize the tax ruling application filed.

During the aforementioned period, the tax ruling application can be filed only by certified e-mail and the deadline by which the tax authority offices have to answer will start from June 1, 2020.

Lastly, except for urgent cases that cannot be postponed, the deadlines by which the tax authority offices have to answer to the application for access to the tax and financial registry database are suspended over the same period.

Suspension of forfeiture and prescription period of tax authority activities (Art. 67)

The forfeiture and prescription period concerning the activities carried out by – *inter alia* – the tax authority (e.g. for settlement, inspection, assessment, collection) which will expire on December 31, 2020 are postponed by two years.

Suspension of payment orders deadlines (Art. 68)

The payment deadlines expiring during the period from March 8 to May 31, 2020 related to payment orders served by tax collection authority, tax authority, local authorities and customs and monopolies agency are suspended and postponed to June 30, 2020.

The deadlines of February 28 and March 31, 2020, related to payments under tax amnesties known as “*rottamazione-ter*” and “*saldo e stralcio*” are postponed to May 31, 2020.

Provisions concerning tax litigation procedures (Art. 83)

With reference to tax litigation procedures, the judicial hearings set from March 9 to April 15, 2020 are suspended until April 15, 2020. Furthermore, from March 9 to April 15, 2020 all judicial deadlines (including deadlines for apply for appeal) are suspended.

DISCLAIMER

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

The sole purpose of this Newsletter is to provide general information. Consequently, it does not represent a legal opinion nor can it in any way be considered as a substitute for specific legal advice.

Contatti/Contacts

DIEGO DE FRANCESCO, PARTNER

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milano IT

E-mail: diego.defrancesco@grplex.com

MARCO ETTORRE, PARTNER

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milan IT

E-mail: marco.ettore@grplex.com

SAVERIO PIZZI, COUNSEL

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milano IT

E-mail: saverio.pizzi@grplex.com

FRANCESCO ZAPPONE, ASSOCIATE

Tel. +39.02.7217091

Via Dante 9, 20123, Milano IT

E-mail: francesco.zappone@grplex.com